

Comune di Costa di Rovigo  
Provincia di Rovigo

REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LA DIFESA E L'ASSETTO IDRAULICO  
DEL TERRITORIO

(aggiornamento febbraio 2019)

Testo approvato dalla Commissione Consiliare Statuto e Regolamenti in data 10.03.2020

Approvato con atto di Consiglio Comunale n. 15 del 29.04.2020



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Riccardo Zorbellano".

## **ART. 1 - FINALITÀ**

Scopo delle norme contenute nel presente regolamento è quello di assicurare un libero, efficace e costante deflusso delle acque meteoriche ed evitare danni all'ambiente, alle proprietà pubbliche e private, nel rispetto delle normative vigenti e delle disposizioni in materia di regimazione idraulica.

## **ART. 2 - DEFINIZIONI**

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si precisano le seguenti definizioni:

- Per "Consorzio di Bonifica competente territorialmente" si intende il Consorzio di Bonifica Adige Po con sede a Rovigo.

- Per "fossi e canali" si intendono tutti i corsi d'acqua, sia pubblici che privati e le opere idrauliche che sono eventualmente presenti nel Territorio del Comune di Costa di Rovigo, opere comunque necessarie alla regolamentazione del deflusso delle acque.

- "Fossi di utilità pubblica": sono da intendersi anche quei fossi privati indispensabili per lo scolo delle acque di una porzione rilevante di territorio comunale; essi vengono individuati nella cartografia allegata allo Studio di Compatibilità Idraulica del Piano degli Interventi P.I. (2013), ivi indicata come "Rete Idrografica Minore"; il relativo elenco e planimetria sono adottati dall'Organo comunale competente e recepiti dal Consorzio di Bonifica competente territorialmente. Il tutto in attesa di una precisa identificazione all'interno del Piano delle Acque comunale.

- Per corsi d'acqua della "Rete Consortile" si intende la rete pubblica di canali sui quali il Consorzio di Bonifica competente esercita funzioni di polizia idraulica (di cui al R.D. 8.5.1904, n.368, come integrato dalla L. 24.11.1981, n. 689 e al Regolamento di Polizia Idraulica del Consorzio di Bonifica competente territorialmente), come appresso elencati: Scolo Rezzinella, Scolmatore Rezzinella, Scolo Bertante, Scolo Cornogriso, Canale Adigetto, Scolo Colomban, Scolo Bassani, Scolo Meo', Scolo Basse Pioppe, Scolo Conduzzello, Scolo Laghetto, Scolo Ramostorto (Campagna Vecchia).

- Per sponda di fosso-scolo-canale si intende la riva inclinata (parete del fosso).

- Per ciglio si intende il punto di intersezione della sponda del fosso-scolo-canale ed il piano di campagna o piano stradale, se con esso confinante.

- Per "piede della scarpata arginale esterna" o "unghia arginale a campagna", relativamente al Canale Adigetto, si intende il punto di intersezione della scarpata arginale medesima con il piano campagna.

## **ART. 3 – UBICAZIONE DI SIEPI, ALBERATURE ED ESSENZE VEGETALI ARBUSTIVE, OBBLIGHI E DIVIETI**

Al fine di evitare restringimenti od ostacolare il normale deflusso delle acque dei fossi, degli scoli e canali, sono vietate le piantagioni colturali di qualsiasi genere lungo le sponde dei fossi e dei canali.

Per la messa a dimora di alberi o di qualsiasi essenza arbustiva valgono le distanze previste in materia di confine, dal Codice della Strada o da altre disposizioni in materia (fanno fede e riferimento il Codice Civile, il Regolamento di Polizia Idraulica del Consorzio di Bonifica competente territorialmente ed il regolamento Comunale di Polizia Rurale).

E' vietato, altresì, realizzare opere di qualsiasi genere, che impediscano il regolare deflusso delle acque, o di ingombrare con qualsiasi materiale l'alveo del fosso nonché gettare o depositare nei corsi d'acqua e nei fossi rifiuti di qualsiasi genere.

Tutte le essenze arboree che all'entrata in vigore del presente regolamento si trovano ubicate a distanza inferiore di quanto previsto nel presente articolo o si trovano sulle sponde dei fossi o canali, potranno essere rimosse qualora motivi di ordine idraulico lo richiedano, fatte salve le necessarie autorizzazioni delle autorità in materia di tutela ambientale (legge 431/1985 e successive modifiche ed integrazioni).

#### **ART. 4 – PULIZIA DI FOSSI E SCOLI**

E' fatto obbligo che i fossi situati lungo le strade, di qualsiasi specie, e fra le proprietà private, siano tenuti costantemente sgombri e puliti in modo che, anche in caso di piogge abbondanti e continue, quindi di piene improvvise, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini pubbliche e private e delle eventuali vie contigue.

I fossi e canali presenti lungo le strade private, all'interno della proprietà o in confine tra proprietà private, dovranno essere spurgati, all'occorrenza, a cura e spese dai soggetti proprietari o dai soggetti a ciò tenuti, in base ai contratti di fondi rustici ed agricoli e al codice civile.

Il Comune riterrà, comunque, obbligati in solido il proprietario e l'utilizzatore dei terreni (affittuario, comodatario, detentore di fatto, usufruttuario ecc.).

I fossi privati di scolo, che fossero incapaci di contenere acqua che in essi si riversa o quelli che comunque esistevano e sono stati colmati dovranno, a cura degli stessi soggetti indicati al precedente comma, essere risezionati.

Per i fossi lungo le strade Comunali o vicinali di uso pubblico e per i fossi di "utilità pubblica", la Giunta Comunale provvede, con proprio atto deliberativo, ad individuarli in apposita planimetria e a programmare gli interventi atti a garantire il normale deflusso delle acque (spurgo, risezionamento e quanto altro abbisogni); procederà inoltre all'esecuzione delle opere, d'intesa con i proprietari frontisti e con i proprietari dei fondi che beneficiano dei fossi di "utilità pubblica"; la spesa graverà per il 50% sul Comune per le opere lungo le strade (con esclusione delle tombinature che sono a totale carico dei privati qualora non facenti parte di progetti di opere pubbliche e di pubblica utilità), mentre per i fossi privati interni di "utilità pubblica" nessun onere spetta al Comune per

l'ordinaria manutenzione, mentre in caso di necessità di adeguamenti, verrà stipulata apposita convenzione con il privato per la regolazione dei rapporti.

A tal fine il Comune con lettera raccomandata A.R. assegnerà un termine utile entro il quale il frontista deve dichiarare se aderisce alla iniziativa informandolo che, in caso negativo o di inerzia da parte del proprietario del fondo, provvederà attribuendogli comunque parte della spesa sostenuta, che verrà quantificata su preventivo di spesa ed eseguita nei termini assegnati come sopra.

Qualora taluno dei proprietari non dia il proprio assenso, il Sindaco provvederà, comunque, ad emettere ordinanza e all'eventuale esecuzione dei lavori in via sostitutiva, addebitando la spesa in modo direttamente proporzionale alla proprietà dell'interessato nelle forme previste dalle vigenti norme, maggiorata delle spese eventualmente sostenute per la riscossione delle somme.

Per i canali e fossi esistenti lungo le strade pubbliche, in proprietà di altri Enti diversi dal Comune, gli Enti pubblici interessati dovranno assicurare gli interventi descritti nei commi precedenti, dando priorità nell'ambito del Territorio comunale a quelli segnalati dall'Amministrazione Comunale di Costa di Rovigo come più urgenti.

#### **ART. 5 - DISTANZE DI LAVORAZIONI AGRICOLE DAI FOSSI**

Fatte salve le disposizioni per i canali della rete demaniale/consortile, nell'esecuzione di lavorazioni agricole di fondi confinanti con strade (pubbliche od anche private ad uso e transito pubblico) gli interessati devono eseguire le necessarie operazioni mantenendo una distanza di almeno metri 1,00 (uno) dal ciglio del fosso/canale privato o dal ciglio stradale in modo da evitare l'ostruzione parziale o totale dei fossi, la rovina delle rive dei fossi e canali, il danneggiamento delle strade.

Nel caso che, durante le lavorazioni agricole, dovesse essere ostruito un fosso o canale posto al confine della proprietà, deve essere immediatamente ripristinato il regolare deflusso dello stesso.

#### **ART. 6 - COMPITI DEI PROPRIETARI O DETENTORI DEI FONDI**

I fossi e canali presenti lungo le strade private e pubbliche, quelli all'interno delle proprietà, quelli in confine tra proprietà private, non possono essere eliminati senza che sia predisposto adeguato sistema scolante alternativo al fosso o scolo soppresso. Altresì non può essere ridotta la dimensione se non sono previste adeguate misure di compensazione.

In merito alla gestione di fossi e canali, i proprietari o detentori dei fondi dovranno:

- 1) tener sempre bene espurgati i fossi che circondano o dividono i loro terreni, le luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo nei collettori;
- 2) aprire tutti i fossi necessari per il regolare scolo delle acque che si raccolgono sui terreni medesimi e, nel caso di nuove attività, riguardanti la sistemazione di considerevoli

superfici, quali miglioramenti fondiari, spianamenti, costruzioni di serre, parchi fotovoltaici, attività di cava, ecc.. I fossi e i capifossi dovranno essere idonei a garantire il minimo volume di invaso di 150 (centocinquanta) metri cubi per ettaro, con l'esclusione della capacità utile generata dai canali consorziali o demaniali e il 50% (cinquanta per cento) dei fossi e/o capifossi di confine, salvo i casi di drenaggio sotterraneo in cui tale volume d'invaso deve essere garantito dai capifosso; nel caso di volumi deficitari, si prescrive di dare la precedenza al ripristino dei fossati eliminati, al fine di garantire il volume minimo di 150 mc sopra citato;

3) estirpare e tagliare le erbe sulle sponde e sul ciglio dei fossi e canali dal lato del fondo privato almeno due volte all'anno, con l'avvertenza di rimuovere tempestivamente le erbe tagliate dal fondo del fosso;

4) mantenere espurgate le chiaviche e paratoie, nonché le tubazioni di scarico o adduzione delle acque; pulire le luci dei ponti, dei tombinamenti per la lunghezza della proprietà o fondo utilizzato;

5) rimuovere immediatamente alberi, tronchi e grossi rami delle loro piantagioni laterali ai canali ed alle strade di bonifica, che, per impeto di vento o per qualsivoglia altra causa, siano caduti nei corsi d'acqua o sul piano viabile delle dette strade;

6) evitare la realizzazione di opere di qualsiasi genere che impediscano il regolare deflusso delle acque e/o comportino la riduzione dell'invaso disponibile all'acqua di pioggia;

7) evitare il deposito o l'ingombro delle vie d'acqua in modo stabile con materiale di qualunque tipo;

8) tagliare i rami delle piante o le siepi vive poste nei loro fondi limitrofi ai corsi d'acqua o sulle strade medesime che producono difficoltà al servizio od ingombro al transito;

9) mantenere in buono stato di conservazione i ponti e le altre opere d'arte d'uso particolare e privato di uno o più fondi nella fascia di almeno metri 4,00 (quattro);

10) lasciare al personale del Consorzio libero passaggio sulle sponde dei fossi e dei canali di scolo e di irrigazione;

11) laddove esistono tratti tombinati il richiedente concessionario dovrà tenere debitamente pulite le griglie e gli sfioratori;

12) eliminare qualsiasi scarico di acque usate provenienti dai fabbricati senza preventiva depurazione e chiarificazione;

13) in ogni caso il riordino di cui ai punti precedenti dovrà garantire che i lavori conservino il volume d'invaso dato da scoline e capifossi esistenti.

Considerata la precaria situazione del territorio in esame, sui fossi privati di "utilità pubblica" l'installazione di nuove chiaviche, paratoie e altre strutture di ritenuta delle acque, nonché il mantenimento di quelle esistenti, è soggetta ad autorizzazione da parte del Comune; a sua volta il Comune potrà richiedere il parere in merito al Consorzio di Bonifica competente territorialmente.

In ogni caso su tutti i fossi privati (di utilità pubblica” e non), si precisa inoltre che la funzione di dette strutture di ritenuta dovrà essere considerata temporanea, dovendo queste essere disattivate in vista di eventi atmosferici.

#### **ART. 7 – TOMBINATURA IN ZONA AGRICOLA**

Le tombinature in zona agricola, di norma, sono vietate. Solo in particolari situazioni, adeguatamente motivate, potrà essere consentita la realizzazione di nuove tombinature, su presentazione di un adeguato progetto e subordinata ad autorizzazione/concessione da parte del Comune, previo nulla-osta dell’Ente proprietario della strada o del Consorzio di Bonifica competente territorialmente.

#### **ART. 8 – RETE CONSORTILE**

Con riferimento ai vincoli relativi alla rete dei canali demaniali/consortili, si rimanda al Regolamento di Polizia Idraulica del Consorzio di Bonifica competente territorialmente.

#### **ART. 9 – URBANIZZAZIONE DI AREE**

Per le nuove aree, oggetto di trasformazione urbanistica, sono previsti studi di “Compatibilità Idraulica” (redatti da tecnici “di comprovata esperienza nel settore”), in conformità a quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2948 del 6 ottobre 2009, recante disposizioni in merito ai nuovi strumenti urbanistici PAT-PATI-PI o varianti “che comportino una trasformazione territoriale che possa modificare il regime idraulico”. La sopra citata Delibera sostituisce le precedenti D.G.R.V. n. 1841 del 19 giugno 2007, n. 1322 del 10 maggio 2006 e n. 3637 del 13 dicembre 2002. “Scopo fondamentale dello studio è quello di far sì che le valutazioni urbanistiche, sin dalla fase della loro formazione, tengano conto dell’attitudine dei luoghi ad accogliere la nuova edificazione”.

L’allegato A alla D.G.R.V. 2948/2009 classifica gli interventi di trasformazione in quattro classi di intervento in funzione delle superfici interessate:

<b>Classe di Intervento</b>	<b>Definizione</b>
Trascurabile impermeabilizzazione potenziale	intervento su superfici di estensione inferiore a 0.1 ha
Modesta impermeabilizzazione potenziale	Intervento su superfici comprese fra 0.1 e 1 ha
Significativa impermeabilizzazione potenziale	Intervento su superfici comprese fra 1 e 10 ha; interventi su superfici di estensione oltre 10 ha con $Imp < 0,3$
Marcata impermeabilizzazione potenziale	Intervento su superfici superiori a 10 ha con $Imp > 0,3$

Tale classificazione consente di definire soglie dimensionali in base alle quali si applicano considerazioni differenziate in relazione all'effetto atteso dell'intervento. Nelle varie classi andranno adottati i seguenti criteri:

Nelle varie classi andranno adottati i seguenti criteri:

- nel caso di trascurabile impermeabilizzazione potenziale, è sufficiente adottare buoni criteri costruttivi per ridurre le superfici impermeabili, quali le superfici dei parcheggi;
- nel caso di modesta impermeabilizzazione, oltre al dimensionamento dei volumi compensativi cui affidare funzioni di laminazione delle piene è opportuno che le luci di scarico non eccedano le dimensioni di un tubo di diametro 200 mm e che i tiranti idrici ammessi nell'invaso non eccedano il metro;
- nel caso di significativa impermeabilizzazione, andranno dimensionati i tiranti idrici ammessi nell'invaso e le luci di scarico in modo da garantire la conservazione della portata massima defluente dall'area in trasformazione ai valori precedenti l'impermeabilizzazione;
- nel caso di marcata impermeabilizzazione, è richiesta la presentazione di uno studio di dettaglio molto approfondito.

Si fa presente la prescrizione di cui allo Studio di Compatibilità Idraulica del Piano degli Interventi P.I. Costa di Rovigo (2013), secondo la quale "non occorre realizzare volumi compensativi per i piccoli interventi sparsi sul territorio con volumetria inferiore ai 1000 m<sup>3</sup> (mille metri cubi) e che prevedono una superficie impermeabilizzata inferiore a 200 m<sup>2</sup> (duecento metri quadrati), questo indipendentemente dall'estensione dell'ambito di intervento".

Al fine di evitare alterazioni al regime idraulico dovranno essere previste idonee misure compensative, tali da garantire il rispetto dell' "Invarianza Idraulica" rispetto alla situazione antecedente l'urbanizzazione. Al fine di garantire tale rispetto, dovrà essere prevista la realizzazione, all'interno delle nuove aree da urbanizzare, di adeguati volumi di invaso (opportunamente dimensionati) e di sistemi di limitazione tali da consentire, in base a precise indicazioni del Consorzio di Bonifica, un valore massimo della portata in uscita (diretta verso la rete esterna) pari a 5 (cinque) litri al secondo per ettaro, valore quest'ultimo competente alla situazione agricola preesistente. Alla base delle valutazioni dei volumi di invaso suddetti, il medesimo Consorzio di Bonifica fornisce inoltre precise indicazioni sul regime pluviometrico da adottare, di cui all'Analisi Regionalizzata delle Precipitazioni (2011) e s.m.i.. La suddetta Deliberazione n. 2948/2009 della Regione Veneto prescrive inoltre di far riferimento a tempi di ritorno di dette precipitazioni pari a 50 (cinquanta) anni; ciononostante gli eventi pluviometrici del 19 maggio 2019, che hanno interessato il comune di Costa di Rovigo, hanno fornito valori ben più elevati dei tempi di ritorno, dell'ordine di 100-200 anni. Tale fatto anomalo dovrà naturalmente essere preso in considerazione in qualche modo.

Tutto ciò premesso, per le nuove urbanizzazioni valgono le seguenti prescrizioni (di cui al PATI e al PI):

- 1) si dovrà prevedere la sopraelevazione, rispetto al piano campagna circostante, dei livelli di accesso ai fabbricati, di strade ed eventuali piazzali, di una quantità da precisare attraverso una analisi morfologica locale; la sopraelevazione non dovrà comunque interferire negativamente con le zone circostanti, pregiudicando il funzionamento della rete di drenaggio esistente, ovvero aggravando i volumi di afflusso meteorico;
- 2) ciascuna area dovrà essere considerata alla stregua di un bacino idraulicamente chiuso verso l'esterno, prevedendo nella parte terminale di valle la realizzazione di un adeguato sistema di laminazione dotato di idoneo dispositivo di limitazione della portata in uscita (scarico controllato verso l'esterno);
- 3) i sistemi di laminazione e i relativi dispositivi di limitazione delle portate in uscita dovranno essere dimensionati secondo i criteri previsti dalla D.G.R.V. n. 2948/2009;
- 4) al fine di garantire l'efficacia dei sistemi di laminazione, la quota di fondo di detti sistemi dovrà risultare più elevata rispetto al prevedibile livello massimo di falda;
- 5) dovrà essere realizzato un adeguato collegamento alla rete pubblica (collettori di bonifica o fognatura urbana), in grado di convogliare all'esterno la portata in uscita;
- 6) dovrà essere garantita la perfetta efficienza della rete idraulica, previa manutenzione programmata dei dispositivi di laminazione, dei relativi scarichi controllati (bocche tarate) e dei fossati recettori privati (o tubazioni) fino alla confluenza nella rete pubblica (collettori di bonifica o fognatura urbana);
- 7) va evitata la realizzazione di locali posti al di sotto del piano campagna (scantinati); nel caso di locali interrati esistenti si raccomanda vivamente di adottare idonei provvedimenti, atti a ridurre il rischio allagamenti (realizzazione di dossi, di sistemi di drenaggio o altro);
- 8) E' vietato pregiudicare con gli interventi edilizi e/o urbanistici la realizzabilità di opere destinate ad attenuare o eliminare le cause di pericolosità idraulica in zona.
- 9) E' obbligatorio salvaguardare sempre le vie di deflusso dell'acqua per garantire lo scolo e contenere il ristagno. In particolare:
  - a) salvaguardare e/o ricostituire i collegamenti con fossati o corsi d'acqua esistenti;
  - b) scoli e fossati non devono subire interclusioni o perdere la funzionalità idraulica;
  - c) eventuali ponticelli o tombotti interrati devono garantire una luce di passaggio mai inferiore a quella maggiore fra la sezione immediatamente a monte o quella immediatamente a valle della parte di fossato a pelo libero;
  - d) l'eliminazione di fossati o volumi profondi a cielo libero non può essere attuata senza la previsione di adeguate misure di compensazione idraulica;
- 10) Evitare per quanto possibile sistemi di raccolta delle acque meteoriche direttamente dalle superfici impermeabili (ad es. tetti) favorendo il deflusso verso le aree verdi limitrofe



e in modo da rendere possibili ulteriori effetti di infiltrazione ed incremento dei tempi di corrivazione.

11) Nelle aree destinate a parcheggio dovrà essere prevista una pavimentazione di tipo drenante su idoneo sottofondo e potranno essere altimetricamente depresse rispetto al piano di imposta dei fabbricati e delle strade al fine di garantire un invaso in caso di precipitazioni particolarmente intense

12) Quando possibile utilizzare tecniche di stoccaggio temporaneo di acqua meteorica per il riutilizzo successivo a fini di irrigazione o altro (esempio utilizzo industriale o di prevenzione incendi).

#### **ART. 10 - SANZIONI**

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli Ufficiali o Agenti di Polizia Giudiziaria in collaborazione con strutture tecniche competenti.

Le violazioni del presente regolamento sono punite con sanzioni amministrative da € .103,00 sino ad €. 5.164,00. In caso di recidiva l'importo determinato sarà raddoppiato.

Per l'accertamento, la contestazione, la notificazione, la definizione, l'introito e la devoluzione dei proventi riscossi a titolo di sanzione si osservano, in quanto applicabili, le norme della legge 24.11.1981, n.689 nonché l'art.7-bis del Dlgs 18.8.2000, n.267 nonché le norme contenute nel regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali.

Il Sindaco, a norma dei poteri attribuitigli dallo Statuto Comunale, di cui al Dlgs 267/2000, nei casi previsti dagli artt.6 e 7 del nuovo Codice della Strada ordina, oltre al pagamento delle sanzioni previste, l'esecuzione ove necessaria dei lavori per la rimessa in pristino e dispone l'esecuzione d'ufficio.

Le spese per l'esecuzione d'ufficio saranno a totale carico dei destinatari di apposita ordinanza, calcolate dall'Ufficio Tecnico Comunale e rese note a mezzo di successiva ordinanza al destinatario dell'ordinanza.

#### **ART. 11 – ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO**

La Giunta Comunale è competente ad aggiornare i valori delle sanzioni amministrative previsti dal presente regolamento, su base di nuove norme intervenute e relative alle finalità del regolamento.

Immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente regolamento ne è data notizia sia a mezzo affissione di avviso all'Albo Pretorio Comunale, sia a mezzo pubblicazione sul sito Web del Comune, sia a mezzo di affissioni nei pubblici esercizi e luoghi pubblici.

Il presente regolamento, dopo la entrata in vigore viene trasmesso, in copia a:

- Prefettura

- Corpo Forestale dello Stato
- Provincia di Rovigo – Protezione Civile e Difesa del Suolo
- Polizia Provinciale
- Ufficio Tecnico
- Carabinieri
- Polizia Municipale
- Gruppo Comunale di Protezione Civile
- Enti erogatori di sottoservizi (Gas, Telefono, Energia Elettrica, Acqua, Fognature)
- Comuni contermini il Territorio di Costa di Rovigo
- Consorzio di Bonifica competente
- Associazioni di categoria e Ordini Professionali.

#### **ART.12 - ENTRATA IN VIGORE**

Le norme contenute nel presente Regolamento entrano in vigore dopo 15 giorni dalla data di pubblicazione della delibera di approvazione.

#### **ART.13 - NORME DI RIFERIMENTO:**

Vengono nel seguito riportate le più significative norme di riferimento:

- Regio Decreto n. 368 (8 maggio 1904) “Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle leggi 22 marzo 1900, n. 195, e 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei territori paludosi e successive modificazioni”;
- Codice della Strada approvato con D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e ss.mm.ii. e relativo regolamento di esecuzione ed attuazione;
- L.R. n. 3 (13 gennaio 1976) “Riordinamento dei consorzi di bonifica e determinazione dei relativi comprensori e successive modifiche”;
- D.G.R.V. n. 2948 (6 ottobre 2009) “Nuove indicazioni per la formazione degli strumenti urbanistici”;
- D.G.R.V. n. 1023 del 17 luglio 2018 - Piano di Tutela delle Acque, D.C.R. n. 107 del 5/11/2009, modifica e approvazione del testo integrato delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque (Dgr n. 141/CR del 13/12/2011) - Allegato D, aggiornato con la DGR 1534 del 03/11/15;
- Regolamento CEE n. 2078/92 del 30/06/92; recepito dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento n. 427 del 31/01/95;

- Legge Regionale Regione Veneto 06 giugno 2017, n. 14 - Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";

Legge regionale 04 aprile 2019, n. 14 – Veneto 2050: Politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, N. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”;

- Codice Civile (art. 892 e seguenti);

- Art. 632 del Codice Penale;

- Art.50 – comma 5° del Dlgs 18/08/2000, n.267;

- P.A.T.I. Medio Polesine – Studio di Compatibilità Idraulica (2008);

- Piano Interventi P.I. Costa di Rovigo – Studio di Compatibilità Idraulica (2013);

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale - P.T.C.P. Rovigo (D.G.R.V. n. 683 del 17 aprile 2012);

- Regolamento di Polizia Idraulica del Consorzio di Bonifica Adige Po – Approvato ex L.R. 53/1993 con Delibera della Giunta Regionale del Veneto n° 74/CA in data 17/05/2016.

### **Rinvio ad altre norme**

Per quanto non previsto, si rinvia alle leggi vigenti, nonché alle disposizioni legislative per la conservazione e la pulizia delle opere di bonifica (R.D. 8 maggio 1904, n. 368; L. n. 215/1933; L.R. n. 12/2009) e le norme relative alla difesa del suolo e alla tutela delle acque vigenti ed ai Regolamenti Comunali.